



Corte IV
D-2291/2009
{T 0/2}

Sentenza del 17 aprile 2009

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Benedicht Tellenbach;
cancelliere Carlo Monti.

Parti

A. _____, nata il (...), Nigeria, alias
B. _____, nata il (...), Togo, alias
C. _____, nata il (...), Togo,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009 / N [...].

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 12 febbraio 2009 in Svizzera,

il documento che l'UFM ha rimesso alla richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo,

i verbali d'audizione dell'11 marzo 2009 e del 31 marzo 2009,

la decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),

il ricorso inoltrato dall'insorgente l'8 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato),

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF,

che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione

dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,

che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile,

che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano,

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina nigeriana di etnia (...), o D._____, nata a E._____, oppure ad F._____, dove avrebbe vissuto dalla nascita fino a dicembre 2008,

che la richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 24 dicembre 2008, per il timore di essere picchiata e costretta ad avere rapporti sessuali con uomini da parte della matrigna,

che l'interessata si sarebbe recata da E._____ a G._____, dove avrebbe soggiornato per (...) settimane, per poi raggiungere la H._____ in aereo il 24, oppure il 25 dicembre 2008, munita di un passaporto nigeriano autentico, in un luogo a lei sconosciuto; che sarebbe rimasta in un luogo da lei denominato I._____ o J._____ per (...) settimane, oppure per un mese fino al 12 febbraio 2009; che avrebbe poi proseguito in treno per la Svizzera arrivando così a K._____,

che l'interessata non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

che, nella decisione dell'8 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in

materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che le è oggettivamente impossibile di consegnare o far arrivare dalla Nigeria un documento d'identità, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, ritenuto che nel suo Paese sarebbero utilizzati solo da pochissime persone; che, inoltre, non saprebbe a chi rivolgersi, visto che per il rilascio dei documenti si dovrebbe presentare personalmente presso gli uffici competenti,

che, peraltro, la ricorrente ha ribadito di essere fuggita dalla Nigeria per i problemi avuti con la sua matrigna, la quale l'avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali con uomini; che ella non potrebbe quindi rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe in grave pericolo e non avrebbe nessuno a cui appoggiarsi,

che, in conclusione, l'autrice del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità

di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),

che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri,

che la ricorrente ha allegato di aver viaggiato dalla Nigeria sino in H._____ in aereo, senza tuttavia essere in grado di indicare il luogo in H._____ dove sarebbe atterrata (cfr. verbali d'audizione dell'11 marzo 2009 pag. 9),

che non soccorrono l'insorgente nemmeno le dichiarazioni rese circa la continuazione del viaggio di espatrio dalla H._____ fino in Svizzera; che ella, infatti, si è contraddetta sulla durata del suo soggiorno in H._____ a I._____ o J._____, allegando di esservi rimasta per (...) settimane, oppure un mese (cfr. audizioni dell'11 marzo 2009 pag. 9 e del 31 marzo 2009 pag. 12); che la date del suo arrivo in H._____, ossia in Europa, del 24, oppure del 25 dicembre 2008 (cfr. audizione del 31 marzo 2009 pag. 13) sono palesamente inverosimili essendo la stessa stata in Italia perlomeno già nel periodo tra il 24 novembre 2008 e il 10 dicembre 2008 (cfr. rapporto CGCF del (...) e gli allegati documenti della questura di L._____ e del Ministro dell'Interno); che, per conseguenza, non è neanche verosimile che la stessa non abbia transitato per l'M._____,

che, pertanto, questo Tribunale ritiene che la ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte,

che, d'altronde non soccorrono l'insorgente la vaga e stereotipata allegazione, secondo la quale non le sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), in quanto la stessa ha affermato di essersi procurata personalmente un passaporto autentico in Nigeria prima dell'espatrio, con il quale avrebbe, altresì, passato i controlli aeroportuali sia in Nigeria che in Francia (cfr. audizioni dell'11 marzo 2009 pag. 8 e del 31 marzo 2009 pag. 12);

che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriata dalla Nigeria per il timore di essere picchiata e costretta ad avere rapporti sessuali con uomini da parte della matrigna (cfr. audizioni dell'11 marzo 2009 pag. 6 audizione del 31 marzo 2009 pag. 4),

che, codesto Tribunale ritiene che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di

giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),

che, codesto Tribunale tiene a sottolineare che la ricorrente non è stata in grado di fornire indicazioni precise sulle date dei fatti addotti a sostegno della sua domanda d'asilo, in particolare ella ha dichiarato che la prima violenza carnale di cui avrebbe preso coscienza si sarebbe verificata all'età di 17 anni nel 1992, nonostante la stessa ha dichiarato di essere nata nel 1987; che confrontata con tale discrepanza, non ha saputo fornire una spiegazione valida (cfr. audizione del 31 marzo 2009 pag. 6 e 7); che, inoltre, nel corso della procedura d'asilo, l'autrice del gravame non ha mai saputo descrivere in dettaglio come avvenivano tali abusi sessuali nei suoi confronti, dando così a codesto Tribunale l'impressione di una persona che non ha effettivamente vissuto quanto affermato; che, peraltro, nel gravame la ricorrente non s'è espressa circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, ribadendo semplicemente quanto allegato in precedenza,

che, inoltre, i motivi fatti valere dalla ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto),

che, peraltro, l'insorgente non ha neanche denunciato alle autorità del suo Paese quanto accaduto, nonostante avrebbe avuto la possibilità di farlo;

che, per di più, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dalla ricorrente,

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima,

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che ella è giovane, ha una formazione scolastica di base, nonché un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 marzo 2009 pag. 3); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che la ricorrente dispone in Patria di un importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia (suo padre, i suoi fratelli e le sue sorelle) vivono ancora in loco (cfr. ibidem pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

3.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- N. _____ (in copia)

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Carlo Monti

Data di spedizione: